

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-120	del 28/02/2011
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta DELTARES della fornitura di un servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna. CIG n. 0852879A01 (Progetto "Previbalneazione").	
Proposta	n. PDTD-2011-116 del 25/02/2011	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Deserti Marco	

Questo giorno 28 febbraio 2011 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta DELTARES della fornitura di un servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna. CIG n. 0852879A01 (Progetto Previbalneazione).

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b, in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- la D.D.G. n. 80 del 23.12.2010 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. n. 81 del 23.12.2010 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;
- la propria determinazione n. 13 del 22.01.2010 che ha recepito la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2245/2009 del 21.12.2009 che approva la convenzione per la realizzazione del progetto di "Sviluppo di un sistema di previsione dell'inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna" (Progetto Previbalneazione), individuando quale responsabile del coordinamento delle attività, il dott. Marco Deserti, Responsabile dell'area Meteorologia Ambientale, Marina e Oceanografica;

PREMESSO:

- che, conformemente a quanto indicato nella specifica tecnico-economica del progetto Previbalneazione, ARPA-SIMC deve provvedere, nell'ambito delle attività del "WP1 – modelli numerici", allo sviluppo della modellistica necessaria alla previsione degli eventi di inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna;

- che, presso l'Area Idrologia del SIMC, è operativo il sistema FEWS per la realizzazione di un sistema di modellistica per la previsione delle piene fluviali del bacino del fiume Po;
- che dall'istruttoria tecnica condotta nell'ambito del progetto, in collaborazione tra l'area di Meteorologia Ambientale Marina e Oceanografica e l'area Idrologia di ARPA-SIMC è emerso che:
 - (a) la ditta DELTARES ha sviluppato e distribuisce il modello numerico Delft-3d avente le caratteristiche necessarie alla modellazione della qualità delle acque di balneazione;
 - (b) il modello Delft-3d richiede dati di ingresso da modelli idrologici ed idraulici applicati ai corsi d'acqua della Regione Emilia-Romagna già implementati all'interno del sistema Delft-FEWS;
- che risulta pertanto necessario ed opportuno integrare la suddetta modellistica all'interno del sistema Delft-FEWS, in quanto ARPA-SIMC possiede le competenze tecniche e dispone delle licenze d'uso per la gestione del sistema Delft-FEWS;

CONSIDERATO

- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. CIG n. 0852879A01;
- che la ditta DELTARES, come si evince dalla nota redatta dall'ing. Silvano Pecora, Responsabile dell'Area Idrologia di ARPA-SIMC, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta essere in possesso della privativa industriale per l'Italia dei prodotti e dei sistemi realizzati, e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla medesima ditta;
- che si è provveduto pertanto a richiedere alla ditta DELTARES, in data 27/01/2011, con lettera d'invito PGSIM/2011/117, con allegati capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, un'offerta per la fornitura di un servizio per la realizzazione di un sistema pilota per simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna integrato col sistema FEWS" (allegata sub B al presente atto);
- che in data 03/02/2011, con lettera PGSIM/2011/160, in seguito a motivata richiesta della ditta, si è provveduto a posticipare i termini per la presentazione dell'offerta;
- che in data, 21/02/2011, con lettera PGSIM/2011/277 è regolarmente pervenuta a questo Servizio la lettera di offerta della ditta DELTARES (agli atti);
- che, per la fornitura di "un sistema pilota per la qualità delle acque nell'Adriatico", secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'oneri e nel

disciplinare tecnico, la ditta DELTARES ha richiesto un corrispettivo pari a € 39.250,00 (IVA esclusa);

- che tale corrispettivo è da considerarsi congruo;

RILEVATO:

- che, come previsto all'art. 5 del capitolato d'oneri, il Fornitore si impegna a fornire il sistema personalizzato secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 marzo 2011: rilascio di un rapporto preliminare relativo alle simulazioni dei casi di prova descritti nel Disciplinare tecnico;
 - entro il 20 giugno 2011: installazione del sistema pilota completo della documentazione e del software descritto nel disciplinare tecnico;
- che ARPA-SIMC pertanto corrisponderà alla ditta DELTARES €39.250,00 + IVA secondo le modalità previste all'art. 15 del capitolato d'oneri;

RITENUTO:

- congruo il valore dell'offerta;
- opportuno conferire alla ditta DELTARES la fornitura di un servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2011- Linee guida" della D.D.G. 81 del 23.12.2010";

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, ai sensi del regolamento sul decentramento Amministrativo approvato con Delibera del Direttore Generale n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93,

il dott. Marco Deserti, responsabile dell' Area Meteorologia Ambientale Marina e Oceanografica;

DETERMINA

1. di affidare in esclusiva, tramite procedura negoziata, alla ditta: DELTARES – Rotterdamseweg di Delft (Olanda), la fornitura del servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna, in base all'offerta PGSIM/2011/277 del 21 febbraio 2011 (agli atti) e secondo le modalità indicate nella lettera di invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, allegati sub B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il servizio di personalizzazione oggetto di fornitura dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 marzo 2011: rilascio di un rapporto preliminare relativo alle simulazioni dei casi di prova descritti nel Disciplinare tecnico;
 - entro il 20 giugno 2011: installazione, sui sistemi informatici del servizio Idro-Meteo-Clima, del sistema pilota completo della documentazione e del software descritto nel disciplinare tecnico;
3. che ARPA-SIMC corrisponderà alla ditta DELTARES la somma di Euro 39.250,00 + IVA, da corrispondere in una unica soluzione a conclusione della prestazione e previo superamento della verifica di corretta esecuzione;
4. di dare atto che il costo di Euro 47.100,00 avente natura di “Servizi vari appaltati esternamente”, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto “Previbalneazione Ambiente” (cod.10SM2).

Allegati:

A) dichiarazione di esclusiva

B) Lettera d'invito a presentare offerta, Capitolato d'Oneri, disciplinare tecnico;

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

“Dichiarazione di privativa industriale o esclusiva”

ARPA Emilia-Romagna SIMC	DICHIARAZIONE DI PRIVATIVA INDUSTRIALE O ESCLUSIVITÀ
Da: Area Idrologia Parma A: Staff Amministrazione e Progetti Internazionali Con riferimento alla richiesta di acquisto, formulata dal responsabile dell'Area Meteorologia Ambientale, Marina e Oceanografica dott. Marco Deserti, per la personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna. (PROGETTO Previbalneazione) Il sottoscritto Ing. Silvano Pecora Dichiara - che il bene/servizio richiesto non ha equivalenti ai fini delle prestazioni richieste; - è stata da me effettuata un'indagine di mercato sulle possibili alternative tecniche risultasi negativamente; - che la fornitura richiesta può essere unicamente affidata al fornitore : - Deltares - Rotterdamseweg, 185- p.o. box 177-2600 MH Delft- The Netherlands per le seguenti motivazioni tecniche: - ARPA-SIMC possiede le competenze tecniche e dispone delle licenze d'uso per la gestione del sistema Delft-FEWS, all'interno del quale è prevista l'integrazione del software Delft-3D necessario alla realizzazione di un sistema pilota per simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna . - In particolare ARPA-SIMC dispone delle licenze dei seguenti modelli e moduli applicativi già integrati all'interno del sistema FEWS, prodotto dalla ditta DELTARES e gestito da ARPA, e necessari alla realizzazione del sistema pilota: 1. Modello afflussi-deflussi Topkapi applicato al bacino del Marecchia 2. Modelli idrologici e idraulici applicati ai corsi d'acqua della Regione Emilia-Romagna (NAM, HMS, TOPKAPI, MikeHD, SOBEK , RAS); – la ditta DELTARES, Rotterdamseweg 185, Delft, The Netherlands è produttrice del bene richiesto in “privativa industriale” / “esclusiva” e che tale bene, per quanto mi risulta, è commercializzato in esclusiva dalla ditta produttrice. La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.	
Data 25 01 2011	Dott. Ing. Silvano Pecora Responsabile dell'Area Idrologia ARPA-SIMC

Prot.PGSIM/2011/

MD/dr

Spett. le DELTARES
Rotterdamseweg, 185
p.o. box 177
2600 MH Delft
The Netherlands

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006.

Lettera d'invito a presentare offerta per la personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna.

CIG/0852879A01

il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani, 6, 40122 Bologna (di seguito SIMC, ARPA-SIMC, ARPA o Agenzia), invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di un servizio per la realizzazione di un sistema pilota per simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna integrato col sistema FEWS.

1. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

Il servizio di personalizzazione oggetto di fornitura dovrà essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- Entro il 15 marzo 2011: rilascio di un rapporto preliminare relativo alle simulazioni dei casi di prova descritti nel Disciplinare tecnico;
- Entro il 20 giugno 2011: installazione, sui sistemi informatici del servizio Idro-Meteo-Clima, del sistema pilota completo della documentazione e del software descritto nel disciplinare tecnico.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà indicare le condizioni di licenza di tutte le parti del software. Se il software è sottoposto a licenza non GPL, dovranno comunque essere forniti i codici sorgente completi di script di compilazione.

L'offerta, redatta in lingua italiana o inglese, dovrà pervenire, entro e non oltre le **ore 13.00 del 03 febbraio 2011**, in busta chiusa, con esposta la dicitura "Offerta per la Personalizzazione del sistema FEWS – previsione inquinamento di breve durata delle acque di balneazione", indirizzata a:

Servizio Idro-Meteo-Clima
ARPA Emilia Romagna
c.a. Dott. Marco Deserti
Viale Silvani, 6
40122 Bologna

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. documentazione tecnica descrittiva del servizio offerto;
3. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti per presentare offerta (schema allegato 3);
4. dichiarazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato (schema allegato 4);.

Ciascuna dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore della Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti amministrativi si invita a rivolgersi a Daniela Ranieri tel. 051 6497507 – e-mail: dranieri@arpa.emr.it , per chiarimenti tecnici a Dott. Marco Deserti tel. 051 525915 – e-mail: mdeserti@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott Marco Deserti

Dirigente ARPA-SIMC,
area Meteorologia Ambientale Marina e
Oceanografica

Documenti allegati:

- 1) capitolato d'oneri;
- 2) disciplinare tecnico;
- 3) schema di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- 4) schema di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 12

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani, 6, 40122 Bologna (di seguito SIMC, ARPA-SIMC, ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 39.250.000,00. Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00.

Art. 3 – Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna da installarsi sul sistema informativo di ARPA-SIMC. Le caratteristiche del sistema e le modalità di realizzazione del servizio sono descritte dettagliatamente nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a fornire il sistema personalizzato secondo le seguenti scadenze:
 - Entro il 15 marzo 2011: rilascio di un rapporto preliminare relativo alle simulazioni dei casi di prova descritti nel Disciplinare tecnico;
 - Entro il 20 giugno 2011: installazione del sistema pilota completo della documentazione e del software descritto nel disciplinare tecnico.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
3. Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 12

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 12

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
 - formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 12

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Art. 9– Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 10 - Referente tecnico di ARPA

Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico per ciascuna sede. Ciascun referente tecnico costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione delle attività.

Articolo 11 – Accettazione, prove di funzionalità e verbale di corretta esecuzione della prestazione

2. ARPA accerterà la conformità del servizio fornito a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità del sistema pilota entro e non oltre 30 giorni dalla consegna.
3. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di ARPA tutte le strumentazioni e le procedure informatiche atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore. Al termine delle prove si compilerà un apposito verbale di corretta esecuzione della prestazione sottoscritto dal responsabile della Fornitura per il Fornitore e dal Referente tecnico o delegato per ARPA. L'assenza di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di verifica è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i tecnici di ARPA. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via fax al Fornitore.
4. In caso di esito positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".
5. Qualora dal verbale di corretta esecuzione della prestazione emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, ARPA richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. Fermo il disposto di cui all'art. 9 Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione di tali opere, ARPA provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
6. L'esito positivo della verifica non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Art. 12 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, ARPA applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 12

2. In caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all'art. 5 o di altro ritardo contrattuale anche relativo agli interventi di assistenza tecnica e manutenzione richiesti, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 12

ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. La fattura, da emettersi a conclusione della prestazione e previo superamento della verifica di corretta esecuzione, dovrà:
 - riportare il numero d'ordine;
 - riportare il CIG (e il CUP eventuale);
 - essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
3. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
4. I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002.
Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.
Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
5. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 7 di 12

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 8 di 12

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 18 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 12;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 9 di 12

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 19 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 10 di 12

il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 11 di 12

2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 25 - Proprietà

La proprietà dei servizi e degli elaborati forniti a fronte del presente contratto, si intende trasferita ad Arpa all'atto della loro accettazione.

Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc per Arpa nell'ambito della presente fornitura, Arpa acquisisce la proprietà del prodotto finito avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale e al collaudo del software prodotto realizzato dal fornitore.

Art. 26 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

I servizi di cui al presente capitolato ricomprendono i seguenti trattamenti di dati personali:

- gestione tecnica delle basi dati relative alle applicazioni assegnate alla Ditta
- gestione del trattamento dei profili autorizzativi
- gestione tecnica dei log applicativi
- quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.

L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al Responsabile del trattamento di Arpa, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
- e) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

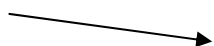
Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri	
		Pag. 12 di 12

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

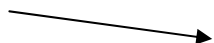
Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 – Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 10 - Cauzione definitiva, Articolo 11 - Penali, Articolo 12 - Corrispettivi, ART. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 16 - Riservatezza, Articolo 17 - Risoluzione, Articolo 18 - Recesso, Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 20 - Subappalto, Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 23 - Foro competente, Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 25– Proprietà, Articolo 26 – Designazione quale responsabile esterno dei dati personali, Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

DISCIPLINARE TECNICO

Personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna.

GENERALITÀ

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la descrizione delle modalità per la personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna conforme alle prescrizioni del D.Lgs 116/2008, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Lo scopo della personalizzazione del sistema è:

1. implementare un modello idrodinamico ad altissima risoluzione per la simulazione degli episodi di inquinamento di breve durata delle acque di balneazione della costa della regione Emilia-Romagna;
2. applicare il sistema sull'area di prova di Rimini per valutare l'estensione dell'area inquinata nei casi di studio rappresentativi di tipici episodi di inquinamento.

Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 116/2008 il sistema deve permettere di valutare la concentrazione nelle acque di balneazione di contaminanti microbiologici (Enterococchi fecali ed Escherichia coli).

In accordo con quanto indicato dalle Linee di indirizzo "Valutazione dell'impatto di inquinanti sulle acque di balneazione tramite l'utilizzo di metodi numerici" (disponibili sul sito web www.isprambiente.it), il sistema deve considerare i seguenti processi:

- correnti costiere in acque libere ed in acque confinate da barriere frangiflutti
- effetto delle onde nell'area di frangenza
- effetti sulle correnti e sulle onde delle barriere frangiflutti e delle opere di difesa (pennelli, dighe foranee, ecc.).
- trasporto e diffusione di inquinanti, in particolare degli inquinanti microbiologici
- decadimento dei contaminanti microbiologici nelle acque di mare e per effetto degli agenti atmosferici
- variazione nel tempo delle sorgenti inquinanti (carico inquinante, portata, velocità di deflusso, ecc.).

Il sistema pilota sarà composto dalla piattaforma di integrazione di dati e modelli FEWS completa del modello idrodinamico e di trasporto diffusione degli inquinanti Delft3D e del modulo per il calcolo del carico inquinante Delft-Emission. La piattaforma sarà configurata in modalità stand alone e conterrà le catene modellistiche ed i dati di ingresso descritti al punto 2. La piattaforma dovrà consentire:

1. l'inserimento e la preparazione dei dati di ingresso;
2. l'esecuzione del modello idrodinamico e di trasporto diffusione degli inquinanti Delft3D su richiesta dell'operatore (modalità off-line);

3. la visualizzazione dei risultati e la produzione di report in modalità manuale;

La piattaforma completa dovrà essere installata sulle attrezzature informatiche del Servizio Idro-Meteo-Clima.

CATENE MODELLISTICHE E DATI DI INGRESSO

Deltares dovrà implementare, all'interno della piattaforma FEWS, i seguenti modelli:

- Modello idrodinamico marino (Delft 3D) completo del modulo per il calcolo della concentrazione di inquinanti microbiologici;
- Modulo per il calcolo del carico inquinante (Delft Emission)
- DELWAQ module for 1-D reactive tracer propagation in the SOBEK model

I modelli dovranno essere integrati con le seguenti catene modellistiche già esistenti presso ARPA-SIMC:

- Modello meteorologico Cosmo-I7
- Modello oceanografico AdriaROMS
- Modello delle onde per le coste dell'Emilia-Romagna SWAN costa
- Modelli idrologici e idrodinamici dei fiumi emiliano – romagnoli e del fiume Po (NAM, HMS, TOPKAPI, MikeHD, SOBEK, RAS)

ARPA-SIMC metterà a disposizione di Deltares i seguenti dati di ingresso relativi alla costa dell'Emilia-Romagna:

- Batimetria di dettaglio, inclusiva delle barriere frangiflutti ed altre opere di difesa;
- Localizzazione, dati geometrici e di portata delle sorgenti inquinanti
- La cartografia di dettaglio e la superficie dei bacini drenanti che afferiscono alle sorgenti inquinanti

Il sistema pilota dovrà consentire di stimare il carico inquinante delle sorgenti presenti attraverso il modulo per il calcolo del carico inquinante (Delft Emission module) e di valutarne la propagazione nei corsi d'acqua superficiali attraverso il modulo "DELWAQ module for 1-D reactive tracer propagation in the SOBEK model".

I risultati della applicazione dei modelli dovranno essere visualizzati attraverso il sistema FEWS-SIMC.

ARPA-SIMC metterà inoltre a disposizione di Deltares le proprie informazioni e conoscenze meteorologiche, oceanografiche ed idrauliche-idrologiche utili all'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato tecnico.

STUDIO PILOTA

Dominio di simulazione e risoluzione orizzontale:

Il modello idrodinamico ad alta risoluzione, completo del modulo per il calcolo della concentrazione di inquinanti microbiologici, verrà applicato su un dominio costiero comprendente le acque di balneazione della provincia di Rimini. Il dominio indicativo di applicazione è riportato nella figura allegata.

Sorgenti presenti

Nell'area di studio sono situate 30 sorgenti inquinanti che insistono sulle acque di balneazione. Le sorgenti inquinanti sono i terminali del sistema di raccolta delle acque reflue della città di Rimini costituito da una rete fognaria di tipo misto, dotata di vasche di prima pioggia, impianti di sollevamento per il pompaggio dei liquami di tempo secco a 7 impianti di depurazione e vari sfioratori di emergenza.

Le sorgenti inquinanti situate sulla costa sono di tre tipi principali:

1. le foci dei torrenti Marecchia, Conca, Ventana, Marano and Uso;
2. le bocche dei canali che raccolgono le emissioni di un nodo di trattamento delle acque reflue;
3. gli scarichi degli sfioratori di emergenza delle acque miste

Le acque inquinate vengono scaricate in mare in tratti costieri che possono essere liberi o confinati da barriere frangiflutti.

Periodi di simulazione

Per la realizzazione dello studio il sistema pilota dovrà essere applicato per simulare almeno 4 episodi di inquinamento della durata massima di 72 ore. Il dettaglio degli episodi che verranno simulati sarà definito nel corso dello studio, in accordo tra le parti.

Dati di ingresso e altre caratteristiche dello studio:

Per i casi di studio da simulare, oltre ai dati indicati all'art.2, ARPA-SIMC metterà a disposizione di Deltares i seguenti dati di ingresso:

- la portata ed i dati di flusso delle sorgenti inquinanti durante la stagione balneare,
- la concentrazione ed il profilo temporale degli inquinanti nei punti di immissione
- le forzanti meteorologiche e le condizioni al contorno idrodinamiche e delle onde
- i dati microbiologici ed i dati meteo-marini relativi all'area di studio raccolti durante alcune campagne di misura e necessari ai fini di una prima calibrazione del sistema.

La concentrazione di inquinanti nei punti di immissione verrà stimata dai dati di campagne sperimentali forniti da ARPA-SIMC eventualmente combinati con i risultati dell'Emission module di Delft.

Le forzanti meteorologiche e le condizioni al contorno idrodinamiche e delle onde verranno ottenute dagli output dei modelli COSMO-I, SWAN-costa, AdriaROMS e dei modelli idrologici e idraulici applicati ai corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna.

Il tipo di griglia di calcolo (regolare o variabile) e la risoluzione orizzontale dovranno essere specificati nell'offerta e risultare adeguate per descrivere correttamente i processi indicati nelle generalità.

LICENZE E DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA PILOTA

Deltares dovrà fornire ad ARPA-SIMC le licenze per i modelli implementati all'interno del sistema pilota non attualmente disponibili presso ARPA, in particolare:

- Modello idrodinamico marino (Delft 3D) completo del modulo per il calcolo della concentrazione di inquinanti microbiologici;
- Modulo per il calcolo del carico inquinante (Delft Emission)
- DELWAQ module for 1-D reactive tracer propagation in the SOBEK model

Gli eventuali ulteriori software accessori utilizzati dal sistema non devono richiedere licenza onerosa per ARPA-SIMC.

La licenza dovrà almeno consentire ad ARPA di utilizzare il software per le proprie attività istituzionali e di ricerca per un tempo illimitato e senza alcuna restrizione sul numero di utilizzatori simultanei, sul numero di installazioni consentite e sull'area geografica di applicazione.

Le parti di software realizzate ad hoc per questa commessa dovranno essere cedute ad ARPA in modo che questa possa successivamente attivare le procedure di riuso nella Pubblica Amministrazione pubblicate dal CNIPA. L'offerta dovrà specificare le condizioni di riuso.

Le licenze devono includere tutti i codici necessari alla installazione del modello completi della relativa documentazione tecnica (installation package) ed i manuali utente. La documentazione tecnica sarà fornita solo in formato elettronico.

Si precisa che ARPA-SIMC dispone attualmente delle licenze dei seguenti modelli e moduli applicativi già integrati all'interno del sistema FEWS, prodotto dalla ditta DELTARES e gestito da ARPA, che possono essere utilizzate per lo sviluppo del sistema pilota e l'esecuzione dello studio dimostrativo:

1. Modello afflussi-deflussi TOPKAPI applicato al bacino del Marecchia;
2. Modelli idrologici e idraulici applicati ai corsi d'acqua della Regione Emilia-Romagna (NAM, HMS, TOPKAPI, MikeHD, SOBEK, RAS)

PRODOTTI DELLO STUDIO

Per ciascuno dei casi di studio simulati dovrà essere prodotta almeno la seguente documentazione:

- rapporto tecnico contenente una descrizione della configurazione di sistema e dei dati di ingresso utilizzati per eseguire lo studio;
- dati di ingresso utilizzati in formato digitale documentato (input files)
- dati di uscita in formato digitale documentato (output files) (campi di velocità e concentrazione di inquinanti)
- mappe che individuano la massima estensione nello spazio dell'area inquinata durante ciascun episodio
- mappe orarie che mostrano il campo di correnti
- mappe di influenza di ciascun punto di scarico all'interno del dominio di simulazione

N. Proposta: PDTD-2011-116 del 25/02/2011

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta DELTARES della fornitura di un servizio di personalizzazione del sistema FEWS al fine di simulare l'inquinamento di breve durata delle acque di balneazione dell'Emilia-Romagna. CIG n. 0852879A01 (Progetto "Previbalneazione")

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/02/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
